

REGOLAMENTO (CE) N. 1446/97 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1997

relativo alla vendita alle industrie della distillazione a un prezzo fissato in anticipo di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96, la messa in vendita dei prodotti acquistati dagli organismi ammassatori avviene mediante gara o mediante vendite a prezzi stabiliti anticipatamente e le offerte sono prese in considerazione solo se viene costituita una cauzione;

considerando che il prezzo di vendita dovrebbe essere fissato in modo da evitare perturbazioni del mercato comunitario dell'alcole e delle bevande alcoliche e da garantire la parità di trattamento degli operatori;

considerando che l'organismo ammassatore greco detiene circa 636 t di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996; che tali prodotti devono essere offerti all'industria per la distillazione;

considerando che l'importo della cauzione di trasformazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 della Commissione, del 21 giugno 1985, relativo alla vendita da parte degli organismi ammassatori di fichi secchi non trasformati destinati alla fabbricazione di alcole⁽²⁾, deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo normale del mercato per i fichi secchi e il prezzo di vendita fissato dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruticoli,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

Articolo 1

1. L'organismo ammassatore greco procede alla vendita di fichi secchi non trasformati del raccolto 1996 alle industrie della distillazione in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 626/85 della Commissione⁽³⁾ e del regolamento (CEE) n. 1707/85 ad un prezzo fissato a 4 ECU/100 kg netti.

2. La cauzione di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1707/85 è fissata a 15 ECU/100 kg netti.

Articolo 2

1. Le domande di acquisto devono essere presentate all'organismo ammassatore greco Sykiki, presso la sede centrale dell'Idagep, Odos Acharmon 241, Atene, Grecia, per i prodotti detenuti dal suddetto organismo.

2. Informazioni per quanto concerne le quantità ed i luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati sono fornite dall'organismo ammassatore greco Sykiki, Odos Kritis 13, Kalamata, Grecia.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 38.

(3) GU n. L 72 del 13. 3. 1985, pag. 7.